



GUIDA ALLE RSU

ELEZIONI

5-6-7 APRILE 2022

NORMATIVA ELETTORALE

*Ad uso dei candidati,
dei componenti delle Commissioni
e dei Seggi elettorali della lista
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA*

*Con 29 schede esplicative dei principali adempimenti
a cura della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA*

Presentazione di Pino Turi e Giuseppe D'Aprile	Pag.	3
Calendario e tempistica	"	5
Dalla candidatura all'elezione delle RSU	"	6
LE SCHEDE		
1. Compiti delle scuole	"	7
2. Scadenario	"	8
3. La tempistica delle procedure elettorali	"	10
4. Numero dei componenti la RSU da eleggere	"	10
5. Presentazione delle liste	"	11
6. I candidati (Elettorato passivo)	"	14
7. Gli elettori (Elettorato attivo)	"	15
8. Commissione elettorale	"	15
9. Compiti della Commissione elettorale	"	17
10. Modalità della votazione	"	19
11. Composizione del seggio: presidente e scrutatori	"	19
12. Attrezzatura del seggio elettorale	"	19
13. Riconoscimento degli elettori	"	20
14. Schede elettorali	"	20
15. Segretezza del voto	"	20
16. Preferenze	"	21
17. Schede nulle	"	21
18. Certificazione della votazione	"	22
19. Quoziente necessario per la validità della votazione	"	22
20. Operazioni di scrutinio	"	23
21. Quorum e attribuzione dei seggi	"	25
22. Ricorsi alla Commissione elettorale	"	28
23. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	"	28
24. Insediamento della RSU	"	29
25. Comitato provinciale dei garanti	"	29
26. Comunicazione delle nomine dei componenti la RSU	"	30
27. Durata del mandato delle RSU	"	30
28. Decadenza della RSU	"	30
29. Elezioni suppletive nel corso del triennio	"	31

LA NORMATIVA

- Allegato 1 Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7-8-1998
- Allegato 2 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 febbraio 2015
- Allegato 3 Protocollo del 7 dicembre 2021 per la definizione del calendario delle votazioni
- Allegato 4. Circolare ARAN n. 1/2022 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni



- Ai candidati
- Ai componenti delle Commissioni
e dei Seggi elettorali
- Ai rappresentanti di lista

Le elezioni delle RSU che si svolgeranno il 5/6/7 aprile 2022 rappresentano un momento importante di democrazia sindacale.

Un impegno che si basa sulla comune convinzione del valore di una scuola statale, libera, laica, per il pieno riconoscimento del lavoro e per moderne ed efficaci relazioni sindacali.

La complessità che la scuola sta vivendo necessita di un lavoro collegiale articolato, incentrato su un dialogo diretto con le persone che vi lavorano. Questo allo scopo di condividere strategie e linee politiche che possano essere punti di riferimento per azioni sindacali che siano preludio di politiche di investimento per la scuola, quella della costituzione.

Parlare “con le persone e non alle persone”, ascoltarle, supportarle con risposte concrete, significa assicurare a chi lavora tutela e trasparenza, al fine di creare condizioni vere di partecipazione democratica.

La leva strategica, per la UIL, sono e saranno le RSU per influire sulle decisioni assunte nel pieno rispetto dei diritti del singolo e che devono poter contare su un punto di riferimento serio e credibile.

L'esperienza di questi anni ci conferma che le candidate e i candidati UIL rappresentano la competenza, l'equilibrio e la determinazione.

Caratteristiche che identificano l'identità di un modello di sindacato che dà risposte e soluzioni ai problemi dei lavoratori, senza mai dimenticare il quadro complessivo di riferimento.

Noi crediamo nel ruolo delle RSU e cerchiamo di valorizzarlo in ogni forma, non ultimo quello di aprire alla partecipare nelle decisioni dell'Organizzazione.

Le candidature nelle nostre liste saranno testimonianza di questo impegno.

Grazie!

Giuseppe D'Aprile
Segretario Generale aggiunto

Pino Turi
Segretario Generale

5, 6 e 7 aprile 2022: **si vota per il rinnovo delle RSU**

Con il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2022, le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.

Il giorno 8 aprile è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Al termine delle elezioni, sulla base dei dati elettorali che saranno trasmessi da ogni singola scuola, l'ARAN accerterà la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali.

La scuola non interviene nel merito delle elezioni, che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali, e si limita a fornire il necessario supporto logistico e organizzativo (*vedi scheda 1*).

Le RSU elette:

- si insediano immediatamente al momento della proclamazione;
- restano in carica 3 anni;
- nel corso del triennio decadono solo in caso di incompatibilità, di dimissioni, di trasferimento o di collocamento a riposo.

Le RSU elette nelle liste della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

nello svolgimento dei loro compiti:

- sono tutelate da una specifica polizza assicurativa gratuita, che si aggiunge a quella comune a tutti gli iscritti della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA;
- sono assistite da tutta la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA (dalle Segreterie territoriali alla Segreteria nazionale) a cui si possono rivolgere in qualunque momento per chiedere consulenza e assistenza.

PARTECIPA CON LA **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

**5 - 6 - 7
APRILE 2022**

RSU 2022



**I NOSTRI CANDIDATI
SONO LA VOSTRA FORZA**

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

- | | |
|--------------------------|--|
| 31 gennaio 2022 | Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
| 1° febbraio 2022 | <ul style="list-style-type: none">• messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori, e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;• contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate. |
| 10 febbraio 2022 | primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale |
| 16 febbraio 2022 | termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale |
| 25 febbraio 2022 | termine per la presentazione delle liste elettorali |
| 24 marzo 2022 | affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
| 5-6-7 aprile 2022 | votazioni |
| 8 aprile 2022 | scrutinio |
| 8 -14 aprile 2022 | affissione risultati elettorali da parte della Commissione |
| 19-27 aprile 2022 | invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia |

Dalla candidatura all'elezione delle RSU

La normativa per il rinnovo delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022 è contenuta in tre provvedimenti:

1. Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998 costituito da due parti: ¹
 - parte I: “Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU”;
 - parte II: “Regolamento per l'elezione della RSU”
2. Contratto collettivo Nazionale Quadro del 9 febbraio 2015 ²
3. Accordo Collettivo Protocollo 7 dicembre 2021 ³
4. Chiarimenti dell'ARAN (*Circolare n. 1/2022*) ⁴

Da qui l'opportunità di offrire alle strutture territoriali della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA una serie di schede riassuntive sui principali adempimenti elettorali, dalla formazione delle liste, alla composizione del seggio elettorale, alla proclamazione delle RSU elette.

Ciascuna delle 29 schede proposte è stata elaborata sulla base dei testi normativi in vigore, i cui articoli riguardanti l'argomento trattato nella scheda sono riportati sotto al titolo della scheda stessa.

Le schede, scritte in un linguaggio semplice e (*si spera*) sufficientemente chiaro, hanno solo lo scopo di orientare in una materia non sempre lineare e immediatamente comprensibile e non costituiscono norma di legge.

Prima di avanzare eventuali contestazioni o ricorsi, è necessario consultare attentamente la normativa in vigore.

Buon lavoro.

1. di carattere generale, riguarda tutti i comparti del pubblico impiego;
2. modifica l'art. 3 del regolamento elettorale del 7-8-1998, definendo meglio le prerogative dell'elettorale attivo e passivo;
3. integra il regolamento e definisce il calendario delle votazioni;
4. raccoglie tutte le note di chiarimento formulate dall'ARAN in occasione delle precedenti elezioni, alle quali non si deve fare più riferimento. Ne risulta un quadro normativo completo, ma di non agevole e immediata comprensione, anche perché le norme, le modifiche ed i rispettivi chiarimenti sono contenuti in cinque documenti diversi

LE SCHEDE

Scheda 1

COMPITI DELLE SCUOLE

La scuola non entra nel merito delle operazioni elettorali (*che sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali*) in quanto sono esonerate da ogni compito di verifica e di controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti delle Commissioni elettorali.

La scuola, dunque, si limita ad offrire il necessario supporto logistico e organizzativo, mettendo a disposizione della Commissione elettorale e garantendo:

- la disponibilità di un locale per i lavori della Commissione stessa;
- la disponibilità dei locali per il voto;
- l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto - distinti per sesso e, se possibile, corredati dagli indirizzi personali di posta elettronica istituzionale - ed i sottoelenchi distinti per ciascun seggio elettorale (*lo stesso materiale va consegnato anche alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta*);
- la stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- il materiale cartaceo o strumentale (*anche informatico*) necessario per lo scrutinio (*carta, matite, urne, ...*);
- la stampa del "modello" della scheda elettorale predisposta dalla Commissione;
- la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura dei seggi;
- l'integrità delle urne, che devono rimanere sigillate fino allo scrutinio.

NOTA BENE

Affinché le votazioni si svolgano regolarmente, le istituzioni scolastiche adottano ogni misura utile a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai componenti la Commissione Elettorale, scrutatori ed altro personale coinvolto, attesa la situazione epidemiologica in atto e il vigente stato di emergenza che potrebbe subire ulteriori proroghe.

La scuola inoltre:

- riceve e registra le liste che vengono presentate prima dell'insediamento della Commissione elettorale, per trasmetterle poi alla Commissione stessa all'atto del suo insediamento (*vedi scheda n. 8*);
- provvede all'autenticazione delle firme dei presentatori di lista (*vedi scheda n° 5*);
- utilizza ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro per consentire ai componenti la Commissione l'assolvimento dei propri compiti;
- al momento dell'insediamento della Commissione elettorale, designa un funzionario per il Comitato provinciale dei garanti (*vedi scheda n. 25*).

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del 25 febbraio 2022, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di e-mail all'indirizzo

protocollo@pec.aranagenzia.it

Entro il 27 aprile 2022 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale finale e di copia della scheda di votazione da parte della Commissione elettorale, la scuola invia i dati all'ARAN inserendoli nell'applicativo "Verbale RSU", disponibile nell'area riservata alle amministrazioni del sito internet

www.aranagenzia.it

NOTA BENE

Tutte le indicazioni per la trasmissione dei verbali elettorali sono riportate nell'allegato "F" del documento di chiarimenti dell'ARAN. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo dell'allegato.

Scheda 2

SCADENZARIO

Protocollo ARAN - OO.SS. del 7 DICEMBRE 2021

Lunedì 31 gennaio 2022

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.

Martedì 1° febbraio 2022

- Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
- Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

Giovedì 10 febbraio 2022

Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

Mercoledì 16 febbraio 2022

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

Venerdì 25 febbraio 2022

Termine per la presentazione delle liste elettorali

Giovedì 24 marzo 2022

Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

Martedì 5 aprile 2022

Votazioni

Mercoledì 6 aprile 2022

Votazioni

Giovedì 7 aprile 2022

Votazioni

Venerdì 8 aprile 2022

- Apertura delle urne e scrutinio.
- Comunicazione dei risultati ai lavoratori, alla scuola ed alle organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista.

8 - 14 aprile 2022

I risultati elettorali restano affissi all'albo della scuola; se vengono presentati ricorsi, la Commissione elettorale li esamina entro 48 ore ed inserisce l'esito nel verbale finale.

Venerdì 15 aprile 2022

- Il verbale finale della Commissione elettorale diventa definitivo e la Commissione proclama gli eletti.
- La Commissione elettorale consegna alla scuola il verbale finale e la scheda predisposta per il voto per l'invio all'ARAN dei dati richiesti.
- Dal momento della proclamazione, la RSU si insedia e può legittimamente operare senza bisogno di alcun ulteriore atto formale, né da parte della scuola, né da parte delle organizzazioni sindacali.

19 - 27 aprile 2022

La scuola invia all'ARAN il verbale elettorale definitivo

NOTA BENE

Poiché la Commissione elettorale ha 48 ore di tempo per esaminare i ricorsi, nel caso in cui un ricorso venga presentato il 14 aprile (*ultimo dei 5 giorni di esposizione dei risultati all'albo della scuola*) la proclamazione degli eletti e l'insediamento della RSU potrebbe slittare di due giorni.

Nei 5 giorni successivi la scuola comunica all'ARAN (*esclusivamente per via telematica*) i dati ricevuti dalla Commissione elettorale.

Scheda 3

LA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero Comparto ISTRUZIONE E RICERCA nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.

La Commissione elettorale stabilisce - e affigge preventivamente all'albo della scuola - l'orario di apertura e di chiusura giornaliera dei seggi.

Tutte le operazioni di voto sono distribuite in 3 giorni; il 4° giorno è dedicato allo scrutinio.

1° giorno (martedì 5 aprile):

insediamento dei seggi elettorali e votazioni.

2° giorno (mercoledì 6 aprile):

votazioni.

3° giorno (giovedì 7 aprile):

votazioni e chiusura dei seggi alla scadenza dell'orario stabilito dalla Commissione elettorale.

4° giorno (venerdì 8 aprile):

apertura delle urne e scrutinio.

Scheda 4

NUMERO dei COMPONENTI la RSU da ELEGGERE

Costituzione, art. 4

Il numero dei componenti la RSU è determinato in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

- fino a 200 dipendenti: 3 RSU;
- da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (*o frazione*) oltre i 200 iniziali.

Esempio:

- le scuole con un numero di dipendenti da 201 a 501 avranno una RSU con 6 componenti;
- le scuole con un numero di dipendenti da 501 a 801 avranno una RSU con 9 componenti.

Scheda 5

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Regolamento, art. 4

Per presentare una lista è necessario:

- individuare i candidati;
- far sottoscrivere la lista da almeno il 2% del totale dei dipendenti della singola scuola;
- individuare il presentatore della lista, la cui firma deve essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato;
- designare un componente della Commissione elettorale (*vedi scheda n. 8*).

La denominazione della lista

Le Organizzazioni sindacali devono presentare liste contrassegnate con la propria esatta denominazione statutaria, che deve essere riportata in tutti gli atti della Commissione elettorale, nella scheda per la votazione e nel verbale finale contenente i risultati

Le nostre liste sono contrassegnate esclusivamente con la denominazione FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA.

I candidati

(vedi scheda n. 6)

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Esempio: se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4:

3 candidati + 1 (*un terzo di 3*);

se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8:

6 candidati + 2 (*un terzo di 6*).

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

Se un candidato risulta presente in più liste, la Commissione elettorale - prima di procedere all'affissione all'albo delle liste stesse - invita per iscritto il lavoratore ad optare entro un termine stabilito, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

I candidati possono anche essere sottoscrittori della lista.

I sottoscrittori

Una lista può essere presentata se viene sottoscritta da almeno il 2% del totale dei dipendenti della scuola, con arrotondamento all'unità superiore del decimale pari o superiore allo 0,5.

Dipendenti (elettori) - fino a	50	→ 1 (<i>una</i>) firma
“	- da 51 a 100	→ 2 (<i>due</i>) firme
“	- da 101 a 150	→ 3 (<i>tre</i>) firme
“	- da 151 a 200	→ 4 (<i>quattro</i>) firme
“	- da 201 a 250	→ 5 (<i>cinque</i>) firme
“	- da 251 a 300	→ 6 (<i>sei</i>) firme

Ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

L'autenticità delle firme dei sottoscrittori viene garantita dal presentatore della lista.

I sottoscrittori della lista possono anche essere candidati nella lista stessa

Il presentatore di lista

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere:

- un dirigente sindacale;
- un dipendente delegato dall'Organizzazione sindacale interessata (*la delega va allegata alla lista*).

Un dirigente sindacale presentatore di lista può essere anche sottoscrittore della lista stessa solo nel caso in cui sia dipendente della scuola sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata:

- a) dal dirigente scolastico o da un suo delegato (*della scuola dove si presenta la lista*);
- b) in un qualsiasi altro modo previsto dalla legge (*notaio, anagrafe comunale, ecc.*).

Nel caso in cui la lista venga inviata via PEC la firma può essere apposta digitalmente che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

La scuola non può in alcun caso rifiutare l'autentica.

In caso di irregolarità, la Commissione elettorale assegna per iscritto all'Organizzazione sindacale interessata un termine congruo per regolarizzare la procedura.

Le liste (*una per Organizzazione sindacale*) vanno presentate:

- **prima dell'insediamento della Commissione elettorale**: all'ufficio di segreteria della sede principale della scuola che - non avendo competenza in materia elettorale - si limita a registrare l'avvenuta presentazione, per poi trasmetterla alla Commissione elettorale che verifica l'ammissibilità;
- **dopo l'insediamento della Commissione elettorale**: direttamente alla Commissione, che ha il compito esclusivo di valutarne l'ammissibilità.

Le liste vanno presentate dal 1° febbraio al 25 febbraio 2022 (*ultimo giorno utile*).

Gli orari di apertura e di chiusura degli uffici abilitati a ricevere le liste vengono stabiliti dalla Commissione elettorale e pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Nel solo caso in cui il giorno 25 febbraio la scuola sia chiusa (*festa del Santo Patrono o altre circostanze eccezionali*), la data ultima per la presentazione delle liste è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le liste inviate per posta o tramite PEC con firma digitale del presentatore di lista, devono pervenire entro il 25 febbraio 2022.

L'ordine di presentazione delle liste, da riportare nella scheda di votazione, è stabilito dalla Commissione elettorale.

In caso di presentazione contemporanea di due o più liste, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.

L'ammissibilità della lista è compito esclusivo della Commissione elettorale che, conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno.

La scuola non ha alcuna competenza sulla materia.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista entro il termine ultimo del 25 febbraio 2022, la scuola deve darne immediata comunicazione all'ARAN con l'invio di e-mail all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it

NOTA BENE

L'allegato "D" dei Chiarimenti dell'ARAN contiene le "Raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista" e descrive nel dettaglio la corretta compilazione dei verbali. Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo.

Scheda 6

I CANDIDATI (Elettorato passivo)

Circolare ARAN n. 1/2022

Ha diritto alla candidatura (elettorato passivo):

1. il personale in servizio nella scuola con contratto a tempo indeterminato (*sia a tempo pieno che a part-time*) che a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto il candidato eletto esercita le funzioni di RSU fino a quando mantiene tali requisiti;
2. il personale con contratto a tempo indeterminato titolare nella scuola, ma temporaneamente in servizio presso altre sedi o altre Amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo; in caso di elezione, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

NOTA BENE.

Il diritto alla candidatura spetta anche ai sottoscrittori di lista.

Non possono essere candidati:

- i supplenti temporanei;
- i dirigenti scolastici ed i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i presentatori di lista;
- i membri della Commissione elettorale (*che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi*);
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano la possibilità di candidarsi nell'amministrazione di provenienza.

Accettazione della candidatura - Iscrizione al sindacato.

Non è previsto alcun atto formale per l'accettazione della candidatura, così come non esiste alcun obbligo per il candidato di iscriversi all'Organizzazione sindacale nelle cui liste viene presentato.

È possibile candidarsi in una sola lista.

Prima di affiggere all'albo le liste, la Commissione elettorale invita per iscritto i candidati eventualmente presenti in più liste ad optare entro un termine stabilito. In mancanza di opzione, o in caso di opzione espressa oltre il termine, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Scheda 7

GLI ELETTORI (Elettorato attivo)

Circolare ARAN n. 1/2022

Ha diritto al voto (elettorato attivo):

1. il personale a tempo indeterminato in servizio presso la scuola alla data delle elezioni;
2. il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;
3. il personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, in servizio presso la scuola in posizione di comando o fuori ruolo;
4. il personale assunto nel periodo tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione (ha diritto al solo elettorato attivo, senza conseguenze per le procedure già attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato).

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente.

Sono esclusi dal voto:

- i lavoratori ai quali non si applica il CCNL del comparto scuola stipulato con l'ARAN;
- i dirigenti scolastici;
- i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale;
- i supplenti temporanei (*senza i requisiti previsti per l'elettorato attivo*)

Scheda 8

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 5

Designazione dei componenti.

I componenti della Commissione elettorale sono designati elusivamente dalle Organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra il personale in servizio nella scuola, compreso quello a tempo determinato, o in posizione di comando o fuori ruolo.

Numero minimo dei componenti

Nel comparto scuola la Commissione elettorale deve essere formata da almeno 3 componenti. Nel caso siano pervenute meno di 3 designazioni, la scuola invita le Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista ad integrare la Commissione fino al raggiungimento del minimo previsto.

Se sono state presentate solo 2 liste e 2 componenti, le due organizzazioni sindacali designano ciascuna un secondo componente.

Non possono far parte della Commissione né i dirigenti scolastici, né i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale.

I componenti la Commissione rilasciano una dichiarazione attestante la volontà di non candidarsi.

Insedimento e costituzione.

La Commissione deve essere:

- **insediata** entro il **10 febbraio 2022**, o anche prima, non appena siano pervenute 3 designazioni;
- **formalmente costituita** - comunque - entro il **16 febbraio 2022**.

Nell'occasione il dirigente:

- comunica l'insediamento della Commissione elettorale;
- indica il locale in cui essa opera;
- trasmette alla Commissione le liste e tutti i documenti nel frattempo pervenuti alla segreteria della scuola.

NOTA BENE

Se il 16 febbraio non sono ancora pervenute le 3 designazioni minime richieste, la Commissione elettorale può essere costituita entro il 25 febbraio 2022, ultima data utile per la presentazione delle liste.

Obblighi di servizio del personale addetto alle elezioni.

I componenti la Commissione elettorale, gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i loro compiti durante le ore di servizio (*Parere della Funzione Pubblica del 28-10-1998, prot. 33576/98.7.515*).

Le scuole hanno l'obbligo di utilizzare nei loro confronti ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Scheda 9

I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 6

1. Nella prima seduta plenaria la Commissione elegge il presidente e, previo accordo con il dirigente della scuola, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio nei tre giorni destinati alle votazioni (5, 6 e 7 aprile 2022) cercando di contemperare l'esigenza di favorire la massima partecipazione al voto con quella di non gravare inutilmente sulla regolarità del servizio. Se - per esempio - tutti gli aventi diritto dovessero votare nel primo giorno utile (5 aprile), il seggio può rimanere chiuso fino al 8 aprile, data fissata per lo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.
2. Acquisisce dal dirigente l'elenco generale degli elettori.
3. Riceve le liste elettorali, verifica le candidature e ne decide l'ammissibilità.
4. Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno.
5. Esamina i ricorsi eventualmente ricevuti sull'ammissibilità delle liste e delle candidature; le decisioni sulle controversie vanno adottate in tempi rapidi, per consentire alle Organizzazioni sindacali interessate di regolarizzare la procedura contestata e partecipare alle elezioni.
6. Previo accordo con il dirigente, definisce la dislocazione e il numero dei seggi, attribuendo a ciascuno di essi i relativi elettori e garantendo la contestualità delle votazioni.
7. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, pubblica all'albo l'elenco delle liste presentate e dei relativi candidati, la dislocazione dei seggi e l'orario di apertura e chiusura.
8. Predispone e segue la stampa del modello della scheda elettorale, verificando l'esattezza della denominazione delle Organizzazioni sindacali e l'ordine di presentazione delle liste (*vedi scheda n. 5*).
9. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
10. Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
11. Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, che possono essere anche dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.... Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

12. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio verificando, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle elezioni. Se il quorum non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio (*vedi scheda n. 19*).
13. Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (*se previsti*) e fa il riepilogo finale dei risultati.
14. Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati, riportando tutte le eventuali contestazioni. Sulla base dei risultati e dell'esito dei ricorsi, assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i membri della Commissione.
15. Comunica i risultati delle votazioni ai lavoratori, alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della scuola. Se in questo periodo vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale definitivo.
16. Notifica alla scuola ed alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista copia del verbale definitivo.
17. Notifica alla scuola anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i membri della Commissione.

NOTA BENE 1

L'invio della documentazione all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura della scuola.

NOTA BENE 2

La Circolare e i chiarimenti dell'ARAN contengono rispettivamente:

- **la compilazione del verbale elettorale finale ed i relativi adempimenti;**
- **le raccomandazioni per le Commissioni elettorali e per le Organizzazioni sindacali presentatrici di lista;**
- **la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.**

Poiché le materie non si prestano ad una illustrazione sintetica, si rimanda ai testi riportati.

Scheda 10

MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

Regolamento, art. 11

Il luogo della votazione è stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con la scuola, in modo tale da garantire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto.

In base alle sedi della scuola ed al numero dei votanti, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, garantendo la contestualità delle operazioni di voto.

I luoghi ed il calendario delle votazioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione da parte della Commissione da esporre all'albo non oltre giovedì 24 marzo 2022.

Scheda 11

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Presidente e scrutatori (Regolamento, art. 7 e 12)

Ciascun seggio è composto:

- **da un presidente**, nominato dalla Commissione elettorale;
- **dagli scrutatori** (*uno per lista*) designati dai presentatori di ciascuna lista almeno 48 ore prima dell'inizio delle votazioni, e scelti fra i lavoratori elettori non candidati.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali (*che comprende il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi*) è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Scheda 12

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

Regolamento, art. 13

La Commissione elettorale provvede a dotare ogni seggio:

- a) di un'urna elettorale, che deve rimanere sigillata sino all'inizio dello scrutinio;
- b) di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso il seggio stesso.

Scheda 13

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Regolamento, art. 14

Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento personale al presidente o agli scrutatori del seggio.

In mancanza di documento, l'elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori del seggio (*in questo caso il riconoscimento deve essere annotato nel verbale concernente le operazioni elettorali*).

Scheda 14

SCHEDE ELETTORALI

Regolamento, art. 9

- Si vota con una scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
- In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
- Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio.
- La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da uno scrutatore.
- Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista.

Scheda 15

SEGRETEZZA DEL VOTO

Regolamento, art. 8

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi al seggio di persona.

Scheda 16

PREFERENZE

Regolamento, art. 10

Nelle scuole fino a 200 dipendenti:

- la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati;
- si può esprimere una sola preferenza, sbarrando la casella accanto al nome del candidato prescelto.

Nelle scuole con più di 200 dipendenti:

- le liste dei candidati devono essere affisse all'entrata del seggio;
- si possono esprimere due preferenze a favore di candidati della stessa lista, scrivendo il nome nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Scheda 17

SCHEDE NULLE

Regolamento, art. 9 e 10

Il voto è nullo se:

- la scheda non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione elettorale;
- la scheda presenta segni di individuazione;
- risulta votata più di una lista;
- risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

Scheda 18

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Regolamento, art. 15

A conferma della partecipazione al voto, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nome nell'elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio.

Tale adempimento è importante ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità dell'elezione (*vedi scheda successiva*).

Scheda 19

QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

Regolamento, art. 2

Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto.

Esempio

- **Una scuola con 125 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 63 lavoratori ($125:2 = 62 + 1 = 63$).**
- **Una scuola con 126 lavoratori aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 64 lavoratori ($126:2 = 63 + 1 = 64$).**

La Commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio solo se è stato raggiunto il quorum necessario.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni, senza la possibilità di presentare nuove liste.

Se neanche la seconda volta si raggiunge il quorum, l'intera procedura elettorale sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Scheda 20

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Regolamento, art. 16

Una volta accertata la validità delle elezioni, le operazioni di scrutinio iniziano dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, **nel giorno 8 aprile 2022. Lo scrutinio è pubblico.**

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale:

- il verbale dello scrutinio stesso *(nel quale saranno riportate anche le eventuali contestazioni)*;
- il materiale residuo della votazione.

In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo, che riporta in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e controfirmato da due scrutatori.

Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale sigilla tutto il materiale trasmesso dai seggi *(esclusi i verbali)* in un unico plico che, dopo la proclamazione della RSU, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la scuola, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della scuola.

Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 12, parte I allegato all'Accordo Collettivo Quadro del 7-8-1998, che di seguito riportiamo.

I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla scuola.

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I

Amministrazione Comparto Data elezioni

Indirizzo Comune

Provincia Regione

Collegio	1)	2)	3)	4)	5)	Totale Generale	Totale Generale	% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine Maschi Femmine MF
Aventi Diritto								
Votanti								

RISULTATI

Schede valide Schede bianche Schede nulle

Totale schede scrutinate

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Nome O.S. proponente						
Voti						

RIPARTIZIONE SEGGI

Aventi diritto Votanti

Seggi da ripartire

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
Totale seggi						

La Commissione Elettorale
(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente) (Componente)

Scheda 21

QUORUM e ATTRIBUZIONE DEI SEGGI***Regolamento, art. 17***

Per l'attribuzione dei seggi si procede con le seguenti 3 successive operazioni:

1. definizione del quorum

Il "quorum" si ottiene dividendo il numero dei votanti (*schede valide + schede bianche + schede nulle*) per il numero dei componenti la RSU da eleggere (*vedi scheda n° 4*).

2. ripartizione dei seggi alle liste

I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti validi ottenuti, secondo il criterio proporzionale:

- ✓ prima alle liste che hanno ottenuto il quorum;
- ✓ successivamente alle liste che hanno ottenuto i migliori resti fino alla concorrenza dei seggi previsti.

3. attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno ottenuti

I seggi vengono attribuiti ai candidati in base alle preferenze.

Se due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, il seggio viene attribuito al candidato che precede nell'ordine della lista.

Esempio: Caso di una Scuola che abbia 126 dipendenti.

- 3 seggi da attribuire;
- 124 dipendenti aventi diritto al voto;
- 119 dipendenti aventi diritto che si sono recati a votare.

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (*n. 119*) per il numero dei seggi da ripartire (*n. 3*) e cioè

$$119:3 = 39,666$$

la norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
Totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.

In conclusione: lista n° 1 = seggi 1
lista n° 2 = seggi 1
lista n° 3 = seggi 1

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

In conclusione: lista n° 1 = seggi 2
lista n° 2 = seggi 1

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista i cui candidati hanno ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze (§ 13 - *Circ. ARAN n. 1/2022*);

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenze, viene eletto il candidato che precede nell'ordine interno della lista.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo di componenti previsto per la costituzione della RSU (3):

- la scuola trasmette comunque all'ARAN il verbale delle elezioni;
- le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura.

Scheda 22

RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

Regolamento, art. 18

Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione assegna i seggi e redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Una volta acquisiti i risultati, la Commissione elettorale li comunica ai lavoratori della scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista con l'affissione all'albo per 5 giorni.

Decorsi i 5 giorni senza che siano stati presentati ricorsi, la Commissione conferma l'assegnazione dei seggi con delibera nel verbale finale, che diventa definitivo.

In caso di presentazione di ricorsi o reclami, la Commissione esamina la documentazione entro 48 ore, inserendo nel verbale finale le deliberazioni adottate.

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione notifica copia del verbale definitivo e dei verbali dei seggi alla Scuola ed alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sottoscritti dal presidente e da tutti i componenti.

Le decisioni della Commissione elettorale sono appellabili entro 10 giorni dinanzi al Comitato dei garanti (*vedi scheda n. 25 e art. 19 del Regolamento*).

Scheda 23

VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI

Regolamento, art. 18

Il paragrafo 10 dei Chiarimenti dell'ARAN riporta tutte le istruzioni per la corretta compilazione del verbale elettorale finale da parte della Commissione elettorale.

Poiché la materia non si presta ad una illustrazione sintetica, si rimanda al testo riportato.

Scheda 24

INSEDIAMENTO DELLA RSU

Regolamento, art. 18

Decorsi i 5 giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali senza che siano presentati ricorsi, e comunque dopo aver esaminato entro 48 ore eventuali ricorsi o reclami, la Commissione proclama gli eletti.

Da qual momento la RSU è insediata e può legittimamente operare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento da parte della scuola o delle Organizzazioni sindacali

In caso di ricorsi al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale - in attesa del pronunciamento - la RSU può comunque operare, con l'avvertenza che nelle convocazioni degli incontri risulti che gli incontri stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Scheda 25

COMITATO DEI GARANTI

presso ispettorato territoriale del lavoro

Regolamento, art. 19

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni al Comitato dei garanti, istituito a livello provinciale/territoriale, che si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il Comitato (*che ha la funzione e l'obiettivo di comporre consensualmente le controversie*) è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato, ed è composto:

- da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni presentatrici di liste interessate o controinteressate al ricorso;
- da un funzionario della scuola dove si è svolta la votazione, che le scuole devono designare sin dall'insediamento della Commissione elettorale, in quanto il ricorso contro di essa al Comitato dei garanti può instaurarsi sin dalla sua attivazione.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Scheda 26

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI LA RSU

Regolamento, art. 20

Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della scuola ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

Scheda 27

DURATA DEL MANDATO DELLA RSU

Art. 3 C.C.N.Q. 9 febbraio 2015

Le RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, concordando con l'Aran le date, i termini e le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Scheda 28

DECADENZA DELLA RSU

Art. 3 C.C.N.Q. 9 febbraio 2015

Nel corso del triennio il singolo componente RSU decade:

- in caso di dimissioni;
- in caso di incompatibilità;
- nel caso in cui non presti più servizio nella scuola in cui è stata eletta (*dimissioni dall'impiego - trasferimento - incarico o comando presso un'altra scuola o altro ufficio dell'amministrazione - pensionamento*).

Dimissioni:

- sono una questione interna alla RSU, sulla quale il dirigente non ha competenza;
- vanno presentate per iscritto alla RSU;
- il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
- l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al dirigente ed al personale della scuola;
- se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

Incompatibilità. È prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità (*Costituzione, art. 9*).

Al posto della RSU decaduta subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Scheda 29

ELEZIONI SUPPLETIVE nel corso del triennio

Nei casi di dimensionamento scolastico, anche in deroga al CCNL dell'ACNQ del 7 agosto 1998 la RSU è costituita da tutti gli eletti coinvolti nel dimensionamento, in servizio nella singola istituzione scolastica, in via transitoria per l'intero mandato. In questi casi non si dà luogo alla sostituzione delle RSU in caso di dimissioni e/o decadenza.

Se non è possibile sostituire la singola RSU eventualmente decaduta con il primo dei non eletti e scende sotto il 50% del numero dei componenti previsto, decade l'intera RSU e si procede a nuove elezioni.

In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano - entro 5 giorni- con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.

Durante tale periodo le relazioni sindacali - compresa la contrattazione - si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la Rsu rimasti in carica.

Allegato 1

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

ART.1 OBIETTIVI E FINALITA'

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....")

PARTE PRIMA

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2 AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì,

essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

- a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
- b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
- c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .

ART. 4 NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :

- a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5 COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunemente denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti ;
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del
- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti ;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
- d) diritto ai permessi non retribuiti;
- e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
- f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8 DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11 NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART.12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN

1. Entro **dieci** giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART 13
NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

ART.1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

ART. 5

COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - elezione del presidente;
 - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
 - ricevimento delle liste elettorali;
 - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
 - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - compilazione dei verbali;
 - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7

SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

ART. 8 SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11. MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

ART. 13 ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà

conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali

necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti :

- * Ministeri
 - * Enti Pubblici non economici
 - Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
 - * Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:

- * Regioni ed Autonomie Locali
- * Scuola
- * Università
- * Servizio Sanitario Nazionale

- Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.
- Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI

- Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento
2 % di 1250 \Rightarrow 25

- Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento
metà più uno degli aventi diritto $(1250 / 2 + 1) \Rightarrow 626$

- Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del

Dipendenti da 0 a 200 \Rightarrow 3
da 201 a 500 \Rightarrow 3
da 501 a 800 \Rightarrow 3
da 801 a 1100 \Rightarrow 3
da 1101 a 1250 \Rightarrow 3
TOTALE 15

- Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio
Numero votanti / seggi da assegnare
1250 / 15 \Rightarrow QUORUM 83

- Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	83	5	35
B	290	83	3	41
C	380	83	4	48
D	130	83	1	47

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

LISTA	SEGGI	TOTALE
A	5	5
B	3	3
C	4 + 1	5
D	1 + 1	2

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I

Amministrazione Comparto Data elezioni
 Indirizzo Comune Provincia Regione

Collegio	1)		2)		3)		4)		5)		Totale Generale	% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	M	F		
Aventi Diritto												
Votanti												

RISULTATI

Schede valide Schede bianche Schede nulle Totale schede scrutinate

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Nome O.S. proponente						
Voti						

RIPARTIZIONE SEGGI

Aventi diritto..... Votanti..... Seggi da ripartire.....

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
Totale seggi						

La Commissione Elettorale
 (Componente) (Componente) (Componente)

(Il Presidente) (Componente) (Componente) (Componente)



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparini

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

Antonio Focillo

CGU-CISAL

Andrea Bottege

CONFISAL

Girolamo Di Pietro

UGL

CSE

USB

USAE

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998

**Art. 1
Elettorato attivo e passivo**

1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dal seguente:

“1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa

5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.”

**Art. 2
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

M. B. M. F. M. G. M. H. M. I. M. J. M. K. M. L. M. M. M. N. M. O. M. P. M. Q. M. R. M. S. M. T. M. U. M. V. M. W. M. X. M. Y. M. Z.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

Art. 3

Durata e sostituzione nell'incarico

1. L'articolo 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

“1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.”

Andrea Bolognese
AB

MB

Al
FS

mus

AB

AB

Art. 4
Adempimenti

1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

“3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.”

Art. 5
Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

A collection of handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that appear to be initials or stylized names. One signature on the left clearly reads 'Andrea Balega'. Other signatures are more abstract and difficult to decipher, but some resemble 'M.B.', 'M.G.', and 'M.S.'.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite con la presente ipotesi di CCNQ.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.

ATF.

[Handwritten signatures]

Andrea Battaglia

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 7 dicembre 2021, alle ore 16:00, ha avuto luogo., in modalità videoconferenza, l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

Per l'A.Ra.N.:

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL *firmato*

CISL *firmato*

UIL *firmato*

CGS *firmato*

CISAL *firmato*

CONFSAL *firmato*

CSE *firmato*

USB *firmato*

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

ART. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **5-6-7 aprile 2022**.

ART. 2

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **11 gennaio 2022**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **14 gennaio 2022**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *excel* all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

ART. 3
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al **25 febbraio 2022**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'A.Ra.N. che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro il **25 febbraio 2022**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

ART. 4

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.

ART. 5

Procedure elettorali in caso di sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021

1. Nel caso in cui, entro la data del 31 gennaio 2022 (annuncio delle elezioni e inizio della procedura elettorale), si addivenga alla sottoscrizione in via definitiva dell'Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente Protocollo saranno sostituiti ed integrati dai seguenti:

“2. Possono presentare liste elettorali nella presente tornata:

a) le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021;

b) le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all'A.Ra.N. che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022;

c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all'Aran che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022.

3. Le organizzazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), ai fini della presentazione delle liste, devono, entro il 25 febbraio 2022, altresì formalmente dichiarare all'A.Ra.N. – che ne rilascia certificazione – di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e di aderire ai relativi accordi, ove non vi abbiano già provveduto.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso della presente tornata elettorale intendano presentare proprie liste devono richiedere, entro il **25 febbraio 2022**, il *pre-inserimento* della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'A.Ra.N. formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

5. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

6. L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.”

ART. 6
Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall'A.Ra.N., a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **11 gennaio 2022**:

- il Ministero dell'Istruzione fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali e ISIA.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che A.RA.N. convocherà una riunione con le confederazioni firmatarie nella settimana ricompresa tra il 10 ed il 15 gennaio 2022, per una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all'avvio delle procedure elettorali.



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione I
U.O. Relazioni Sindacali

Circolare n. 1/2022

A tutte le Amministrazioni dei comparti

Funzioni centrali
Funzioni Locali
Sanità
Istruzione e ricerca
PCM

Loro Sedi

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del **5, 6 e 7 aprile 2022**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

A. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni **5, 6 e 7 aprile 2022**.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell'A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito www.aranagenzia.it.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "*Amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "*comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego*" è semplificata in "*comparti*".

B. CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i..

§ 1. Protocollo del 7 dicembre 2021

Il citato *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 7 dicembre 2021 contiene il calendario delle elezioni.

§ 2. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale.

I giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (5 aprile 2022) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi qualora le Commissioni Elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni Elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (7 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale.

Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 aprile 2022: conseguentemente, nella singola Amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rielette.

§ 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.

In tali enti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

E' possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (*con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università*) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto entro l'11 gennaio 2022. In merito si rinvia alla circolare A.Ra.N. n.1 del 2021 (*nota prot. 8535 del 10 dicembre 2021*).

§ 4. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:
 - a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;

- b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
 - c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'A.Ra.N., che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'A.Ra.N., che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

§ 5. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, **non accettandole** ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 6. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall'CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l'elettorato passivo (possibilità di candidarsi):

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
- b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;

- c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato attivo presso l'Amministrazione (*o la sede*) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell'Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU. Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 7. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale-nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (*la delega deve essere allegata alla lista*).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'Amministrazione interessata (*dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato*), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'Amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'Amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (*es. notaio, anagrafe comunale, etc.*) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 _____ attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*)
 _____ nato/a a _____ il _____ identificato/a con
 documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) _____ n. _____
 rilasciato da _____ il _____ **ha apposto la firma in mia
 presenza.**

Luogo e Data

Timbro Amministrazione
Firma

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile.

La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (*es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione Elettorale o dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni Elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L'Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N. tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'Amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'A.Ra.N. mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it .

§ 8. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*).

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (*es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi*). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori.

§ 9. Commissione Elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione Elettorale sono designati *esclusivamente* dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (*es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile*), il componente della Commissione Elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione Elettorale i dirigenti a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione Elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere a tutte organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'Amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la Commissione Elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.

La Commissione Elettorale deve essere **insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione Elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (*o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti*). Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la Commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione Elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione possono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 25 febbraio 2022, la Commissione Elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione Elettorale. Se alla data del 25 febbraio - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'A.Ra.N. mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si

è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

§ 10. Compiti della Commissione Elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni Elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito si fornisce un sunto delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione Elettorale, la quale:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità nell'albo dell'Amministrazione. La Commissione Elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
- 2) acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori;
- 3) riceve le liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;
- 5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione Elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni Elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (*ad es. autocertificazione, candidature, ecc.*), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi

rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione Elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno;
- 7) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- 8) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;
- 9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 10) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 11) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, la Commissione Elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;

- 12) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
- 13) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- 14) redige i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione Elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione Elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

§ 11. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente circolare, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni Elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'Amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (*elettori*) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (*quorum*). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché **non** riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

- la terza parte riporta i dati sulle schede scrutinate. Vanno riportati distintamente il numero di schede valide, di schede bianche, di schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione Elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione Elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (*elettori*);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (*elettori che hanno espresso il voto*);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (*vedi anche § 12*);
- la corrispondenza tra il numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (*voti di tutte le liste*) con le schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*), dati che devono necessariamente coincidere (*devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati*);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (*non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale*);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (*vedi anche § 13*);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla

Commissione Elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'Amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale - in originale o copia conforme - anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

L'invio all'A.Ra.N. deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione**, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto F) della presente nota. La Commissione verifica che l'Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'A.Ra.N., **entro il 27 aprile 2022**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

La Commissione Elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Amministrazione**. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione Elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei Garanti.

§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (*quorum*), si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'Amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione Elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

Si ribadisce che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve** procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **Non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 13. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto Istruzione e ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2022:

- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni ed Autonomie locali per le Amministrazioni ricomprese nel comparto **Funzioni Locali**;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale per le Amministrazioni ricomprese nel comparto **Sanità**;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998, relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici per le Amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021**;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri per le Amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ 3 agosto 2021**.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "*le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti*", è compito della Commissione Elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine è necessario calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1) il numero dei seggi (*che corrisponde al numero dei componenti la RSU*) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide, più schede bianche, più schede nulle);
- 3) i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (*sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili*). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3, e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione Elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	48
lista n. 2	voti validi	46
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	11
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	48	diviso quorum 39,666	= 1 seggio	resti	8,333
lista n. 2	voti validi	46	diviso quorum 39,666	= 1 seggio	resti	6,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum 39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	11	diviso quorum 39,666	= 0 seggi	resti	11,000
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>				

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	55
lista n. 2	voti validi	40
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	10
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum	39,666	=	1 seggio	resti	15,333
lista n. 2	voti validi	40	diviso quorum	39,666	=	1 seggio	resti	0,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum	39,666	=	0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	10	diviso quorum	39,666	=	0 seggi	resti	10,000
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>						

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione Elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non vengano attribuiti, la Commissione Elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel

caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (*es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi*), è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'A.Ra.N. dall'Amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “*seggi assegnati*” e “*seggi attribuiti*” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “*seggi assegnati*”.

§ 14. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero.

L'art. 5 del CCNQ 9 febbraio 2015 prevede che “*Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'adeguata rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.*”

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione Elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola sede RSU. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 2 dell'ACQ 7 agosto 1998, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACQ 7

agosto 1998. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo 13 andrà riferito al numero complessivo dei votanti della RSU. L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione Elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei seggi, più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo 11. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

§ 15. Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, adottando ogni misura utile a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai componenti la Commissione Elettorale, scrutatori ed altro personale coinvolto, attesa la situazione epidemiologica in atto e il vigente stato di emergenza che potrebbe subire ulteriori proroghe.

Essendo le elezioni un fatto endosindacale, l'Amministrazione **non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione Elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 1° febbraio 2022, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*) articolati come indicato al paragrafo 8, nonché distinti per sesso e, se possibile, corredati dagli indirizzi personali di posta elettronica istituzionale. A richiesta delle organizzazioni sindacali o della Commissione Elettorale, dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione Elettorale (cfr. § 8 e 10).

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione Elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono:

- la messa a disposizione:

- del locale per la Commissione Elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale (*anche informatico*) per lo scrutinio (*penne, urne,...*);
- della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione Elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
- curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 9).

L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione Elettorale **tempestivamente e comunque entro il 27 aprile 2022**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 11 ed al punto F) della presente nota.

§ 16. Comitato dei Garanti

Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei Garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l'art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei Garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.

In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione “*organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso*” non deve essere letta come “*tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso*” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei Garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (*ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei Garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate*).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione Elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (*ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate*), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei Garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione Elettorale, il funzionario componente il Comitato dei Garanti. Il ricorso al Comitato dei Garanti contro la Commissione Elettorale può, infatti, instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei Garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N..

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei Garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei Garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei Garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

Si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei Garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei Garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei Garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei Garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 17. Insediamento della RSU

La Commissione Elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi § 10).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei Garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) DOCUMENTI CORRELATI

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 7 dicembre 2021
2. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;
3. CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015;
4. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998)
5. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)
6. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998)
7. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)
8. Fac-simile del verbale finale (allegato alla presente circolare)

D) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA

Con la previsione della consegna di copia della presente nota alle Commissioni Elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'A.Ra.N., nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l'obiettivo di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo, si formulano per le Commissioni Elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti **raccomandazioni**:

- a) il **verbale elettorale finale è unico**, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, allegato alla presente circolare, e non è suscettibile di variazioni (*cf. lett. B § 10*);
- b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (*cf. lett. B § 10*);
- c) la Commissione Elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale (*cf. lett. B § 10*);
- d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.

Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (*cf. lett. B §10*);

- e) nel caso in cui le Commissioni Elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, **il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'A.Ra.N. non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali imprecisi;**
- f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'A.Ra.N.** Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione Elettorale. Per consolidato orientamento, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'Amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione Elettorale;
- g) **le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'A.Ra.N. e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico** di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso sarà necessario procedere alla riapertura del fascicolo. Si ricorda che l'Amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione Elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni Elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'A.Ra.N..

Si ribadisce da ultimo che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'Amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (*cfr. § 11*).

E) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. **A fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, pertanto, l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.**

In ogni caso, l'A.Ra.N. non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni Elettorali su materie di competenza delle stesse (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni Elettorali (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni Elettorali.

F) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'A.RA.N.

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) la Commissione Elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale, il verbale finale, in originale o copia conforme, all'Amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'A.Ra.N. (*cf. § 11*), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- b) la trasmissione dei dati all'A.Ra.N. **avverrà esclusivamente in via telematica a cura dell'Amministrazione, tramite l'applicativo VERBALI RSU, entro il 27 aprile 2022 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione dei verbali elettorali** (*cf. Premessa, § 11 e 15*). **L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni Elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto, le Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'A.Ra.N. non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;**
- c) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente o del Collegio (RLE/RLC) accreditato nel portale A.Ra.N..** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- d) Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali RSU, si ricorda che è **opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale.** Infatti:
 - 1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (*es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede*

- scrutinate*). In tal caso, l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione Elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
- 2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale;
 - 3) il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
 - 4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione Elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.
- e) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione Elettorale. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi. A tale ultimo scopo si dovrà eventualmente rientrare nella procedura VERBALI RSU per modificare il verbale oppure semplicemente per togliere l'annotazione relativa alla presenza di ricorsi.
- f) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'A.Ra.N. in via telematica, deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione Elettorale**. L'Amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso la procedura on-line o mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Il Presidente
Cons. Antonio Naddeo